



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Ceneri, Giuseppe - Burnazzi, Ugo
Causa Ghezzo - Ghezzo-Bacchetti
Bologna : Tip. Monti, 1877
Collocazione: VENTURINI J.00 00044 op. 33
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1906637T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it

apposto fedecommesso e' uno e' altro delle due specie eccezionali di
fideicommissario, perche' si disappone in merito che la restituzione si fa
mobile, sia invece che di entrambe queste specie si emulano gli elementi
si tratterebbe infatti di una restituzione sola, poiche' dopo Luigi Farini
erano chiamati i soli fratelli del testatore (rappresentato l'uno di essi da
suo figlio); ed anzi questa restituzione era stata dal testatore, in
virtu' di un testamento di otto anni, dovendo verificarsi all'epoca
Luigi Farini, in eta' di anni dodici, quando si apriva la successione, non
esse ai vivi (come avviene) prima degli anni 21; onde non sarebbe
avuto ove trovare nel caso la pronuncia immobiliare dei beni. Ed inoltre
la restituzione in ben inteso che espone direttamente e con l'effetto
proprio di fedecommesso; poiche' la sentenza appellata solo per un inge-
rimento storico di amministrazione e rimessa a vedersi una sostituzione
condizionale, e da questa a svolgere una fedecommessaria, anche per la
parte della clausola in cui meglio si vede apposta nel testamento, la quale
per consenso di tutti i Dottori (come gia' dicemmo), ha efficacia di restitui-
re, poiche' per cui si obbliga il solo detto. Dunque per quanto
si volesse seguire il concetto della sentenza appellata circa l'obolo della
disposizione contenuta nell'art. 1.° di Farini, occorrerebbe per-
o sempre concludere che in quella disposizione furono a suo compimento tutti
i beni, si mobili che immobili della eredita' e di tutti compete al restitui-
tore una quarta parte, fatta soltanto detrazione della legittima lascata
liberamente a Luigi Farini e da questi disposta col suo testamento, last-
tante pero' nel ricordare, intanto esser detto in via di semplice ed in-
pregna ipotesi; mentre in realtà la disposizione onde oggi si contesta in-
determinatamente condizionale, e come tale dee considerarsi e sottrarre i suoi effetti
dalla portata dell'idea di qualsiasi sostituzione.

Insistiamo quindi con piena fiducia nelle già prese conclusioni, e
in proposito si avverte che
Bologna, il 17 Aprile 1877

GIUSEPPE PIGONNI Avvocato
ANTIGONO SARTI Procuratore

REGIA CORTE D'APPELLO
IN BOLOGNA
SEZIONE PRIMA
CAUSA
GHEZZO - GHEZZO-BACCHETTI

Bologna 1877 - Stab. Tip. Monti

AVANTI LA CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE PRIMA

Nella causa formale in punto a pretesa riforma della sentenza 28 giugno 1875 del R. Tribunale Civile di Ravenna,

Fra la Signora **Adelaide Ghezze**, assistita dal proprio marito Sig. **Vincenzo Ballardini**, non che il Signor **Antonio Bacchetti** quale amministratore dei minorenni suoi figli Attilio e Saverio, appellanti, domiciliati in Ravenna, ed elettivamente in Bologna presso l'Avv. Antonio Majoli, da cui sono rappresentati;

Ed il Signor Cav. Dottor **Emilio Ghezze**, appellato, esso pure domiciliato a Ravenna, e per elezione in Bologna presso il suo Procuratore Avv. Rusmildo Barbetti;

COMPARSA CONCLUSIONALE

nell'interesse della parte appellata.

Fatto

Il Signor Domenico Ghezze, onesto negoziante di Ravenna, vedovo di Domenica Morigi, si trovava nel 1840 con quattro figliuoli, un maschio per nome *Emilio*, e tre femmine per nome *Flaminia*, *Adelaide*, e *Celia*.

In quell'anno si offerse alla prima di esse un'occasione favorevole di matrimonio coll'Ingegnere Luigi Bezzi della stessa Città; ed il genitore in tale incontro le assegnò e costituì sui beni propri una dote di scudi romani 2542. 12, 5, oltre ad un corredo non inferiore a scudi 200: più le assegnò il quarto ad essa spettante sulla successione materna, e cioè altri scudi 257, 87, 5, rinunciando così a quel diritto di usufrutto, che per legge a lui competeva. Ciò risulta da un pubblico istromento in data 9 settembre 1840 a rogiti del Notaro Ravennate Scipione Urbini.

Il Signor Domenico Ghezze procedette in tale assegnazione con ogni più scrupolosa cautela atta a garantire pienamente l'interesse della propria figliuola secondo le leggi allora vigenti. Componevasi a quell'epoca il suo patrimonio di stabili rustici ed urbani per un valore complessivo di scudi 16,541,44, e di capitali ed effetti mobili ammontanti alla cifra di scudi 8,810: in tutto scudi 25,351,44. Il patrimonio stesso però era gravato da due passività: l'una di scudi 382, 86, accollazione; l'altra di scudi 1031,50, dote della Signora Domenica Morigi. L'attivo netto residuava quindi a soli scudi 23,987,08.

Il Signor Ghezze adunque compilò uno specchio dimostrativo di tale Stato patrimoniale: poscia presentatosi nel dì 25 Agosto 1840 dinanzi al mentovato Notaro Scipione Urbini, giurò ed affermò solennemente essere quelle risultanze conformi al vero.

Se in quel giorno si fosse aperta la successione del Ghezze, e se le figlie di lui avessero avuto diritto alla quota legittima (diritto, che per la Legislazione allora vigente era in presenza de' maschi negato ad esse), la legittima della Signora Flaminia sarebbe stata appena di 2000 scudi. Invece il padre colla fattale costituzione eccedette (come abbiamo veduto) di gran lunga quel limite, che sarebbe stato strettamente consentaneo alle forze del proprio patrimonio.

La Flaminia Ghezze presentavasi al Giudice ond'essere autorizzata da lui ad accettare una siffatta dotazione, e ad emettere contestuale rinuncia all'intestata eredità del proprio padre, quando questa si aprisse in vita del di lei fratello Emilio oppure di discendenti agnati da esso. Ed il Giudice, esaminata ogni cosa, e avuto anche il favorevole avviso giurato di due prossimi parenti della richiedente dal lato materno, l'abilitava pienamente a stipulare nei termini sovraesposti.

Adunque col succitato rogito Urbini 9 settembre 1840 dandosi esecuzione a tutte le predette cose, la Signora Flaminia unitamente al suo sposo Ingegnier Luigi Bezzi riconobbe formalmente di essere stata dotata dal ge-

nitore in modo congruo, ed oltre quanto avrebbe potuto competerle anche in ragione di legittima.

Sei anni appresso un'altra delle figliuole del Signor Domenico Ghezze, e cioè l'Adelaide, andava sposa al Signor Vincenzo Ballardini di Ravenna.

Anche in quest'incontro il padre di essa nel 3 giugno 1846 dichiarò solennemente dinanzi al notaro Tito Urbini la entità del proprio patrimonio, facendolo ascendere in quell'epoca, stante gli aumenti sopravvenuti nella di lui sostanza mobiliare, e stante eziandio la fatta dimissione di varie passività, alla cifra complessiva di scudi 26,987,08, inclusavi però la dote precedentemente assegnata alla Flaminia.

Il Signor Domenico fece all'Adelaide un eguale trattamento, col solo divario di non pagare ad essa contestualmente l'assegnata dote, ma di obbligarsi invece a corrisponderle sulla medesima il frutto annuo del 6 per 100 sino all'effettiva sua estinzione.

Anche qui l'Adelaide Ghezze ricorse al competente Giudice per l'opportuna abilitazione, onde poter accettare una siffatta costituzione di dote ed emettere, come la Flaminia, un'identica rinuncia alla paterna eredità: anche qui intervenne il voto giurato e favorevole di due prossimiori parenti della giovane. Tutto ciò venne posto ad esecuzione con istromento 13 giugno 1846 a rogiti Tito Urbini, ove pur l'Adelaide, in unione del Ballardini suo sposo, riconobbe esplicitamente, che l'assegnata dote era congrua, ed anzi era superiore alla legittima, quando per legge ella vi avesse avuto diritto sulle paterne sostanze.

Nell'anno successivo offrivasi all'unico figlio maschio del Signor Domenico Ghezze, per nome Emilio, una buona occasione di matrimonio colla distinta donzella Signora Carlotta Santucci di Ravenna. Fu allora che il padre, lieto oltre ogni dire a causa d'un simile parentado, concepì il divisamento di rendere il figlio affatto indipendente da ogni vincolo di patria potestà, facendogli donazione universale ed irrevocabile *inter vivos* di tutti i propri beni. Il Dottor Emilio, giovane a quell'epoca di 31 anni circa, atto

4
singolarmente ai negozi commerciali, dava già quelle speranze di ottima riuscita, che poi si avverarono in seguito così splendidamente, essendosi oggi elevato a quella condizione che tutti conoscono, di ricchissimo possidente e di primario commerciante della città di Ravenna e sua Provincia, assunto ai pubblici e privati incarichi più ragguardevoli, ovunque benevisto, stimato e rispettato.

Dicemmo che il Signor Domenico aveva provveduto in precedenza alle altre due figliuole Flaminia ed Adelaide, anche al di là di quanto gl'imponavano le leggi allora vigenti. Rimaneva solo da adempiere al debito di dotazione verso l'ultima sua figliuola per nome Clelia tuttora nubile; ed a questa pure egli usò l'identico trattamento, il quale fu sempre in congrua proporzione collo stato e colle forze del di lui patrimonio, abbenchè questo si fosse d'alquanto accresciuto. I nuovi aumenti sopraggiunti nello Stato vennero dal Signor Domenico solennemente affermati e giurati anche questa volta in modo specifico avanti al Notaro Ravennate Gaetano-Achille Santucci nel 25 aprile 1847, portando così la complessiva cifra del suo patrimonio alla quantità di romani scudi 32,437, 08, inclusevi le doti della Flaminia e dell'Adelaide.

Ripeteronsi per la Clelia le stesse solennità legali; ebbero luogo per parte di lei le medesime dichiarazioni di congruità e le medesime rinuncie, che avevano dianzi emesso le altre due sorelle; e tutto ciò venne recato a formale stipulazione con istromento 6 settembre 1847 a rogiti Santucci.

Mediante questo stesso istrumento il Signor Domenico Ghezze, previo il decreto opportuno della competente Autorità giudiziaria, emancipava e scioglieva dapprima il figliuol suo Signor Emilio da ogni legame di patria podestà: indi passava a fargli quella donazione universale, che abbiamo accennata più sopra, nulla per sè escluso e riservato, comprendendovi ancora quant'altro egli avesse potuto acquistare e possedere in avvenire.

Patti principali della donazione furono questi: 1.º che il figlio si assumesse il carico di pagare le doti assegnate dal padre all'Adelaide ed alla

5
Clelia; 2.º che tanto il padre, sua vita natural durante, quanto la Signora Clelia fino al di lei collocamento avessero diritto di convivere in famiglia, e di ricevervi un conveniente trattamento; 3.º che volendo l'uno o l'altra dipartirsene, dovesse il donatario passare a questa i frutti della costituitale dote, a quello scudi 500 annui; 4.º che finalmente fosse riservata al genitore donante la facoltà di disporre *causa testandi* per atto di ultima volontà, a favore di chi fosse a lui piaciuto, della somma di scudi 5000, il cui pagamento dovrebbe eseguirsi dal donatario nè modi, che verrebbero a tal uopo prescritti dal Signor Domenico.

Per rispetto agli affari commerciali fu provveduto che da quel giorno in avanti si tratterebbero tutti nell'interesse e per conto esclusivo del figliuolo donatario, ma che a riguardo dei terzi andrebbero tuttavia come prima sotto il solito nome — **Domenico Ghezze** —. Perciò a scanso d'errori e per ogni miglior effetto, il padre dichiarò di volere compresa in tale donazione anche la sua Ditta Commerciale, intendendo, che questa fino d'allora passasse in assoluta e libera proprietà del donatario sì per gli utili e sì per ogni rischio avvenire, e convenendo tuttavia, acciò serbarne vieppiù l'integrità in faccia ai terzi, che la firma della medesima continuasse ad appartenere promiscuamente e validamente tanto al padre quanto al figlio, di guisa che da un lato il padre costituirsi nel precitato istromento fideiussore solidale pel figlio, e dall'altro il figlio si obbligava di rilevare indenne da ogni conseguenza il genitore, volendo egli solo sostenere ogni carico della Ditta, come solo ne avrebbe percepito d'allora innanzi gli utili ed i profitti.

Con atto del giorno 22 settembre 1847 la predetta donazione universale veniva poi regolarmente insinuata, conforme era richiesto dalle leggi allora vigenti per renderla perfetta (§ 50 del Motuproprio Gregoriano 10 novembre 1834).

Dopo molto tempo, e cioè nel 13 aprile 1874 mancava, ai viventi il Signor Domenico Ghezze nella grave età di quasi novant'anni. Egli aveva con-

segnato sino dal 1.º ottobre 1867 al Notaro Dottor Pietro Malagola un testamento in forma segreta, che venne aperto pochi giorni dopo la sua morte, e cioè nel 22 aprile suddetto. — In tale testamento il Signor Domenico principiò dal confermare tanto le assegnazioni dotali fatte alle tre figlie, quanto la donazione *inter vivos* fatta al figliuolo Emilio, del quale encomiò altamente l'ottima condotta e l'impareggiabile operosità: indi, essendosi riservata (come accennammo) *testandi causa* la somma di scudi 5000, egli ne disponeva chiamando eredi nella medesima ed in eguali porzioni gli stessi quattro suoi figli **Emilio, Adelaide, Clelia, e Flaminia**, e per quest'ultima predefunta l'unica di lei figliuola **Giovanna Bezzi**.

Essendosi aperta la successione sotto l'impero del Codice Italiano, che ora ci governa, pochi mesi dopo la morte del padre tanto la Signora Adelaide Ghezze in Ballardini, quanto il Signor Antonio Bacchetti, quale amministratore dei minorenni suoi figli Attilio e Saverio eredi della prefata Giovanna Bezzi loro madre, convennero davanti al Tribunale Civile di Ravenna il Cav. Emilio Ghezze (rispettivo fratello e prozio) mediante atto di citazione notificato il 4 novembre dell'anno stesso a ministero dell'Usciere Marangoni, chiedendo, che previa dichiarazione spettare a ciascuna delle parti istanti un quarto dell'eredità lasciata dal Signor Domenico Ghezze, e previa altresì dichiarazione che ognuno dei discendenti conferir debba quanto ricevè legittimamente dal comune autore, fosse ordinata la formazione dello stato ereditario del medesimo, deputando a tal uopo uno o più periti, rifuse le spese del giudizio e i danni.

Il Tribunale di Ravenna decideva la causa con sentenza pubblicata il 28 giugno del successivo anno 1875, colla quale entrando invece nello spirito delle difese proposte pel Cav. Ghezze, dichiarava 1.º che la donazione fatta dal Signor Domenico al figliuolo Emilio nell'anno 1847 era irriducibile a termini delle Leggi vigenti a quell'epoca, e delle Disposizioni transitorie (art. 27) pubblicate per l'attuazione del Codice Civile ora in osservanza; 2.º che in forza dei diritti successorî accordati dallo stesso Codice,

e in virtù della collazione fittizia imposta ai discendenti e coeredi dalle stesse Disposizioni transitorie (art. 28), competeva alle due parti attrici il diritto di conseguire e di far propria, con esclusione del donatario, la somma degli scudi 5000, pari a L. 28,600, che il comune genitore si era riservata per testamento, attribuendone ad esse soltanto le due terze parti, attesa la sopravvivenza dell'altra sorella Clelia, la quale non era intervenuta in tale giudizio: condannava poi gli attori nelle spese.

Da questa sentenza gli avversari appellarono bentosto all'Eccellentissima Corte con atto 6 settembre 1875, notificato dall'Usciere Marangoni; ed il patrocinio del Cav. Ghezze confida che verrà rigettato il loro appello pe'seguenti motivi di

Diritto

Le pretese della parte appellante non peccano certo per soverchia moderazione, poichè tendono in sostanza ad ottenere che venga formata una massa sola con tutti i beni donati al Cav. Emilio e colle doti assegnate alle tre figliuole, includendovi pure i 5000 scudi disposti dal Signor Domenico Ghezze per testamento; e che si proceda quindi alla divisione effettiva di questa massa *in quattro parti eguali* tra esso Cav. Emilio, l'Adelaide, la Clelia, e gli eredi mediati della Flaminia! E come se ciò paresse ancor poco, anzi coll'aria di proporre la cosa più semplice, più giusta e più naturale del mondo, si vorrebbe, che in tale ricomposizione dello stato patrimoniale s'avesse poi anche a far entrare almeno una metà di tutto il vistoso aumento, che posteriormente alla donazione, e per quasi trent'anni fino alla morte del donante, si verificò nel patrimonio donato, e specialmente nella Casa commerciale che continuò ad operare sotto la Ditta *Domenico Ghezze*. Imperocchè, dicono gli avversari, è dovuto all'industria, all'attività ed al credito del genitore se il patrimonio del Cav. Emilio prosperò e si accrebbe poscia meravigliosamente; e quindi nella massa comune

deve eziandio immettersi tutto ciò che fu il prodotto dell'opera e dell'ingerenza del genitore, e che non potrà mai valutarsi a meno della metà delle attuali cospicue sostanze possedute dal medesimo Cav. Emilio. Così passo passo la contraria Difesa giunse ad affermare davanti ai primi Giudici, che l'eredità del Signor Domenico Ghezze ascendeva forse a qualche milione di Lire, vagheggiandone poi la divisione in quattro quote perfettamente uguali! Una siffatta tesi venne svolta con molto impegno nell'interesse delle parti avverse; e l'illustre loro Difensore nello zelo del proprio assunto si fece banditore di certe dottrine, le quali (a dir vero) paiono alquanto avventate, mirando a travisare e a sconvolgere sostanzialmente tutto un sistema di cose, che ha il proprio fondamento sopra limpide disposizioni di legge. Apprendemmo, a mo' d'esempio, che le donazioni fatte ai figli non sono fisse ed irrevocabili per loro natura, ma debbono considerarsi come **anticipati godimenti** di parte del patrimonio dell'ascendente, che si riserba poi di disporre in modo definitivo! Apprendemmo altresì doversi intendere che per la morte del donante le cose donate ai figli ritornino e si confondano nel patrimonio del defunto, continuando a farne parte giuridicamente, come se non fossero state mai donate, e senza che il donatario discendente possa averne alcun vantaggio particolare! In presenza di queste teorie stranissime noi siamo costretti, innanzi di discendere al tema concreto della questione, di fissare alcuni principii giuridici, sui quali l'egregio Avversario ha professato idee diametralmente opposte a noi. Questi principii ci condurranno poi da ultimo in una maniera ben piana e spedita a mostrare alla Eccellentissima Corte la rigorosa giustizia dell'appellata sentenza.

Cominceremo subito a dire alcun che rispetto alla contraria asserzione, che cioè quanto viene donato ai figli costituisca un *anticipato godimento* di parte del patrimonio, restando salva al genitore donante la facoltà di disporre poi per testamento *in modo definitivo*. Ci fu di somma sorpresa il veder propugnato con tanta insistenza un principio, che oltre ad essere in opposizione coi dettami del Diritto comune e della logica, è anche contrad-

detto in modo esplicito da un formale articolo del vigente Codice Civile. Intendiamo parlare dell'articolo 1050 (corrispondente al 1121 del Codice Albertino), che racchiude la definizione della donazione. Essa è qualificata ivi un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia **attualmente ed irrevocabilmente** della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. Con una tale definizione, che per la sua generalità non può non essere applicabile a tutte indistintamente le donazioni, sono affatto inattendibili gli appigli escogitati in contrario per sostenere che le donazioni fatte ai discendenti abbiano il carattere di mera anticipazione, il carattere di atti precarii e di temporanee largizioni. Gli è quanto dire che le donazioni ai figli sarebbero irrevocabili e provvisorie al tempo stesso: *irrevocabili*, se stiamo alla definizione generica che di esse dà il Codice Civile; *provvisorie*, ove si adottassero quegli argomenti indiretti, che la parte avversa adduce per sostenere il proprio assunto. Il che implicherebbe una gravissima contraddizione, un assurdo dei più patenti. - Concludiamo dunque. - Ogni donazione, fatta a figli, a congiunti, o a qualsivoglia estranea persona, è sempre definitiva ed irrevocabile, salvo i casi espressamente eccettuati dal Codice. Il nostro Avversario, che trasportato dall'amore della difesa, introduce su questo punto una distinzione, urta con un chiaro disposto di legge, disconosce radicalmente la intrinseca essenza degli atti di donazione, crea insomma tutto un sistema che giova sì al proprio scopo, ma che non ha del resto il menomo fondamento nella realtà delle cose.

L'egregio Contraddittore si compiace molto nelle distinzioni, e ne fa pure un'altra completamente gratuita, che noi non vogliamo lasciare senza la meritata confutazioni. — Egli dunque sostiene, che quella parte del Codice Civile, che si occupa della *riduzione delle donazioni*, concerne tassativamente le sole donazioni fatte ad *estranei*, e non quelle ancora fatte ai *discendenti*. — Se la semplice lettura dell'art. 1091 non basta di per sè a liberare l'Avversario da questa sua illusione, indarno ce ne assumeremmo noi il compito. Udiamo quell'articolo! « Le donazioni di qualunque natura,

» fatte per qualsiasi causa, *ed in favore di qualsiasi persona*, vanno soggette a riduzione, se al tempo della morte del donante si riconoscono cedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante. » La legge parla di donazioni in favore di *qualsiasi persona*. Come non intendere pertanto, che essa alluda anche alle donazioni fatte ai discendenti? Come sostenere, che concerne soltanto le donazioni ad estranei? Ci sembra superfluo e quasi inutile lo spendere molte parole per addimostrare una cosa evidentissima. Tuttavia, se gettiamo uno sguardo allo stadio della Legislazione anteriore all'attuazione dell'odierno Codice Civile, avremo campo di sempre più convincerocene. Prendiamo, a cagion d'esempio, il Codice Albertino all'articolo 1155. Ivi si dichiaravano riducibili ne' casi contemplati dalla legge le donazioni tutte, anche quelle fatte (in ispecial modo dai genitori o ascendenti) agli sposi ed ai loro figli nascituri, a contemplazione di un determinato matrimonio. (Vedasi il successivo articolo 1176). In termini pressochè identici si esprimeva il Parmense all'art. 1950. Ora se il Codice ha riassunto invece tutto ciò in una espressione più concisa, **donazioni in favore di qualsiasi persona**, niun dubbio che esso abbia avuto parimente in mira anche *i figli e discendenti*, e non già *i soli estranei*, a simiglianza perfetta dei Codici anteriori che contemplano espressamente negli articoli correlativi ogni ordine di persone. L'egregio nostro Contraddittore è così invaghito della sua teorica che la *riduzione delle donazioni* concerne soltanto quelle fatte ad estranei, che egli viene ad applicarle anche nell'interpretazione dell'articolo 27 delle Disposizioni transitorie 30 novembre 1865 per l'attuazione dell'odierno Codice Civile. — Dice dunque questo articolo: « *tutte le donazioni* divenute perfette prima » dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione, o *la riduzione* di esse. » Vedremo più innanzi il significato di un tale articolo, e l'attinenza che esso ha colla specie concreta. Intanto però facciamo rimarcare, che la pretesa di riferirlo soltanto alle donazioni fatte ad estranei urta di-

rettamente colla espressione usata dal Legislatore, il quale avrebbe detto « *tutte le donazioni* » per non comprendervi poi il gran numero di donazioni fatte ai discendenti. Certo sarebbe questa una frase infelicissima, che tirerebbe in inganno, ove si accettasse la ristretta interpretazione che vuol darle l'illustre Contraddittore.

Ma v'ha ben di più in favore della nostra tesi. — Se prendiamo nelle mani i Processi Verbali delle Sedute della Commissione speciale, che fu incaricata di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice Civile, e le relative Disposizioni transitorie, troviamo alle pagine 790-92, che l'articolo 35 del Progetto (corrispondente all'attuale articolo 27) era concepito dapprima nudamente così: « le donazioni divenute perfette... » con quel che segue. Fu il celebre Mancini (l'odierno Ministro di Grazia e Giustizia), il quale alla semplice parola *le donazioni* propose di surrogare queste altre — **tutte le donazioni**; e tale proposta venne facilmente adottata. Con che si volle spiegare più chiaramente, che l'anzidetta disposizione doveva applicarsi a qualunque donazione tra vivi legalmente fatta a norma delle leggi anteriori e divenuta perfetta, e così anche a quelle dei beni futuri, e alle così dette istituzioni contrattuali per causa di matrimonio, sebbene queste non fossero più distintamente contemplate dal nuovo Codice a differenza delle Legislazioni anteriori. Cogliamo di volo questo tema delle istituzioni contrattuali per causa di matrimonio, e ne ritrarremo una novella conferma del nostro assunto. Il Codice Civile del Regno delle Due Sicilie (agli articoli 1037-45), il Codice Parmense (agli articoli 1927-1940), il Codice Albertino (agli articoli 1176-1186), e così via, si occupavano partitamente delle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio agli sposi ed ai loro figli nascituri, e dettavano in proposito regole speciali, fra cui quella (a cagion d'esempio) che potessero comprendere anche beni futuri, sebbene ogni altra donazione di beni futuri fosse da quei Codici assolutamente vietata. Anche il Codice Parmense si occupava di così fatte donazioni sotto la materia dei contratti: il che conferma vieppiù l'esattezza della

frase *istituzioni contrattuali* adoperata nei Motivi della Legge transitoria, in quanto che tali donazioni avvenivano nel contratto stesso di matrimonio, ove appunto una persona disponeva di tutto o di parte dei beni che fosse per lasciare al tempo della sua morte, in favore tanto degli sposi o di uno d'essi, quanto della prole nascitura. — Or bene: chi è che poteva fare di queste donazioni? — Risponde l'articolo 1038 del Codice Napolitano: « **i padri, le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei** »... Risponde identicamente il 1176 del Codice Albertino. — Dunque il voler concludere che quando nei Motivi della Legge transitoria fu fatto cenno delle *istituzioni contrattuali a causa di matrimonio*, si avessero tuttavia di mira soltanto quelle (caso rarissimo e quasi non verificabile) fatte da **estranei**, e che tutto l'articolo 27 si riferisca agli estranei unicamente, la è cosa che non si può seriamente sostenere. — Ci sembra pertanto di poter riepilogare in due parole anche il secondo dei punti preliminari, che ci eravamo prefissi da risolvere; vale a dire, che il tema della *riduzione delle donazioni*, contemplato tanto nell'articolo 1091 e seguenti del Codice Civile, quanto nell'articolo 27 della Legge transitoria per l'attuazione del medesimo, si riferisce veramente ad ogni sorta di donazioni, **fatte in favore di qualsiasi persona**, e non già fatte soltanto in favore di estranei, come pretende il nostro Avversario.

Un altro punto preliminare, ma essenzialissimo, sul quale verte grave discrepanza fra noi e l'egregio Contraddittore, sta nel modo d'intendere il significato e gli effetti del *conferimento*. Su di che sarà prezzo dell'opera dilungarci alquanto. — Prenderemo naturalmente le mosse dall'articolo 1001 del Codice Civile, « *Il figlio o discendente* (ivi è detto) il quale venga » alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, **assieme co' suoi » fratelli o sorelle o loro discendenti, deve conferire a' suoi coeredi tutto » ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indi- » rettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto. »**

— Come spiega dunque la Parte avversa l'obbligo del *conferimento*? In una maniera certamente assai comoda. Conferire vale (secondo lei) rimettere e confondere nel patrimonio del defunto tutto ciò che da esso vivente sia stato disposto a favore di un figlio o discendente: poi fatta una massa comune, procedere alla giusta ripartizione d'ogni cosa in parti eguali tra fratelli e sorelle! Nè il nostro Avversario si arresta soltanto qui. Le sue idee non sono meno inesatte per rispetto al significato della parola *imputazione*. Egli dice, che *imputazione* e *conferimento* sono istituti fra loro diversissimi; e poi discende a certi dettagli, de' quali (ci è d'uopo confessarlo candidamente) noi non abbiamo potuto afferrare il vero senso. Sia dunque lecito anche a noi esprimere le nostre idee su tale importantissimo tema.

È fuor di dubbio, che il patrio Legislatore si preoccupò grandemente nel tutelare l'eguaglianza di tutti i figli e discendenti al cospetto della successione paterna: ma non già quell'eguaglianza matematica ed assoluta, che è un desiderio del nostro Contraddittore, e che porterebbe gravissima offesa alla libertà individuale di disporre de' propri beni per atto fra vivi, sibbene quell'eguaglianza più razionale, che non consente ad un figliuolo di ritenersi in via di prelievo le cose donategli dal padre senza averne ragione in ciò che possa competergli sulla di lui successione. Da tale concetto emana la teorica del *conferimento*, della quale il Codice Civile si occupa distintamente nella Sezione IV, Capo III, Titolo II, Libro III, là dove tratta *della collazione e della imputazione*. Che cosa significa dunque il *conferire*, secondo gl' intendimenti del patrio Legislatore? Per ispiegarlo, basta risalirne all'etimologia latina, *cum-ferre*, portar seco. Il figlio, che viene alla successione paterna in concorso di fratelli e sorelle, conferisce, porta con sè (*fert secum*) tutto ciò che gli sia stato donato dal defunto in una maniera tanto diretta che indiretta. In ciò vi è sostanziale differenza tra figli ed estranei. Un estraneo donatario, il quale sia anche chiamato all'eredità in concorso di discendenti del donante, non è tenuto a conferire, a *portar secco* le cose donate. Invece i figli conferiscono sempre,

portano con sè quanto hanno ricevuto dal genitore defunto; e ciò per quel principio di serbare tra essi la maggior possibile eguaglianza al cospetto della successione paterna: eguaglianza, che sarebbe lesa, ove quanto fu donato dal genitore ad un figlio dovesse considerarsi come stralciato definitivamente dal patrimonio, e non invece comprendersi in qualche modo all'effetto di determinare l'entità dello stato ereditario e conseguentemente delle quote rispettive di ciascun coerede. Il nostro Codice va tant'oltre nella puntuale osservanza di questo principio, che all'art. 1002 toglie persino al genitore la facoltà di dichiarare che le cose donate ad un figliuolo vadano per intero esenti da quest'obbligo, e se il genitore abbia per avventura espressamente ordinata una tale dispensa, essa non rimane valida fuorchè per la quota disponibile; tutto ciò che eccede questa quota, deve dal figlio rappresentare, conferire, *portar seco* in favore degli altri coeredi. — E qui si affaccia una domanda molto ovvia. — Forsechè il *conferire* significa restituire effettivamente e rimettere nella massa comune le cose donate, per ripartirle poi fra gli eredi come se la donazione non fosse mai stata fatta? Certamente no. Se anche intorno a questo punto noi non trovassimo una esplicita risposta in un articolo del Codice Civile, l'avremmo irrefragabile nel fatto che le donazioni di qualunque natura esse siano, ed a favore di qualsiasi persona, sono tutte *irrevocabili* ed *irriducibili* (salvo i casi eccettuati dalla legge). Ora il pretendere che per effetto del conferimento debba restituirsi quanto fu donato, non sarebbe egli un attentare ai due principii della *irrevocabilità* e della *irriducibilità* degli atti di donazione? — Ma noi abbiamo del resto un articolo, che toglie ogni dubbio a tale riguardo, e che decide la quistione in un modo positivo. Questo è l'articolo 1015. Ivi è detto che la collazione si fa o *col presentare la cosa in natura*, o *coll'imputarne il valore alla propria porzione*, a scelta di chi conferisce (1). Dunque il figlio, che viene alla successione, non è obbligato

(1) A scelta del donatario, diceva l'articolo 1081 del Codice Civile Albertino.

di mettere in massa le cose ricevute dal defunto; ma egli ha la piena scelta (secondo che gli torni più comodo) o di presentarle in natura (**conferimento effettivo**), oppure d'imputarle invece a conto dei propri diritti (**imputazione**). In questi brevi concetti si compendia tutta la teorica della *collazione* e dell'*imputazione*, che il nostro egregio Contraddittore sostiene essere due istituti fra loro diversissimi, quando non sono invece che due diramazioni dello stesso principio giuridico, e cioè che il figlio, il quale viene alla successione, è tenuto a rappresentare in favore dei propri fratelli e sorelle sia effettivamente, ovverossia per imputazione, tutto ciò che dal genitore gli venne in qualsivoglia guisa donato. Il tema della collazione non si estende più in là di questi limiti; e quando si tratti poi di una donazione, che eccedendo la quota disponibile, possa andare soggetta a riduzione, allora si entra in un altro ordine d'idee, e la donazione verrà certo ridotta alla giusta misura; ma non sarà per effetto del conferimento che ciò avviene, bensì per effetto della riducibilità delle donazioni. *Conferimento* e *riducibilità* delle donazioni sono due istituti separati tra loro da una linea di demarcazione ben definita: il figlio, che viene alla successione, *porta seco* quanto ebbe dal genitore, ed ha la scelta o di presentarlo in natura, o di imputarne il valore nella propria porzione; ma se le cose donate eccedano poi la quota disponibile del genitore donante, sottra subito il regime della *riduzione*, che riconduce le cose entro i dovuti confini ed obbliga il figlio a rimettere nella massa comune ogni eccedenza. Il dire dunque, che in tal caso l'eccedenza de' beni donati rientri nel patrimonio paterno per un effetto del conferimento, è un travisare la natura del conferimento stesso, è un voler ragionare con quel sofisma, che nelle scuole di logica era chiamato anticamente « **post hoc, ergo propter hoc** ». — Questo è d'altronde lo spirito, che informava più o meno tutte le Legislazioni vigenti nè vari Stati Italiani prima delle ultime rivoluzioni politiche. In nessuna abbiamo trovato che il conferire significhi *restituere* effettivamente; ma bensì esso suona in tutte o presentare i beni in natura o

imputarne il valore, a piena scelta di chi è tenuto al conferimento. L'articolo 793 del Codice Austriaco (vigente nel Regno Lombardo-Veneto) era sopra tutti gli altri esplicito in tale materia. Ivi, riferendosi al conferimento per imputazione, si diceva che nel caso d'insufficienza della eredità il figlio, che avesse ricevuto già qualche cosa precedentemente, non aveva bensì diritto di pretendere porzione della eredità stessa, **ma non poteva essere obbligato a veruna restituzione** in favore degli altri figli. Sino a questo punto giungevano i limiti del conferimento; ma se poi la donazione era soverchia, se eccedeva la quota disponibile, vi era sempre nel Codice stesso l'articolo 951, che dava diritto di farla ridurre alle debite proporzioni. Del resto la teoria che noi professiamo, risponde a tutti i casi possibili, mentre quella dell'illustre Avversario comincia dal manomettere due principii d'ordine superiore, quello cioè della *irrevocabilità*, e quello della *irriducibilità* di qualunque donazione, travisandone radicalmente la estensione ed il significato. — Ci si permetta di ripeterlo un'ultima volta. Il conferimento tende, egli è vero, a stabilire possibilmente l'uguaglianza di tutti i figli al cospetto della successione paterna, ma solo in quanto tale principio non leda mai gli altri due principii cardinali della *irrevocabilità* e della *irriducibilità* degli atti di donazione. Perciò molto savamente e in omaggio a tali principii il nostro Codice nell'articolo 1015 lascia *alla libera scelta* di colui che conferisce, o di *presentare in natura* le cose donate, o di *imputarne il valore* nella propria porzione, secondochè torni meglio del suo interesse a norma dei casi. — E bastino le cose dette anche su questo terzo e sostanzialissimo punto, intorno al quale ci eravamo proposti di esprimere le nostre idee e di confutare quelle men che giuste dell'esimio Contraddittore, al cui patrocinio sono appoggiate le ragioni poco consistenti della parte avversa.

Ora che noi abbiamo (per dir così) appianata la via che ci è d'uopo di percorrere, avendo chiarito quegli essenzialissimi concetti che spesso avremo poi campo di applicare lungo la nostra difesa, veniamo senz'altro a

trattare direttamente della specie concreta. Ci troviamo da un lato con una donazione universale fatta ad un figliuolo sotto l'impero della Legislazione Pontificia: provvedute tre figlie di dote congrua: riservata al genitore la somma di scudi 5000 per poterne disporre con testamento. Dall'altro lato abbiamo l'apertura della successione paterna verificatasi sotto l'impero del Codice Civile Italiano. *Quid juris* in tal caso? Dovrà tutta intera la donazione conferirsi dal figliuolo donatario, nel senso di rimetterla e di confonderla un'altra volta nel patrimonio del defunto assieme colle doti delle figliuole, per dividere poi ogni cosa in quattro parti eguali? Potrà la donazione stessa venire in qualche modo ridotta, comechè esorbitante e lesiva dei diritti delle femmine? Nella risposta, che daremo a tali due quesiti, si aggira tutto il perno della quistione. — E poichè la Legge transitoria 30 novembre 1865 per l'attuazione del Codice Civile si occupò espressamente di prescrivere alcune norme in ordine a quegli atti di donazione che erano stati compiuti sotto l'impero di Leggi antecedenti, così ci sembra prezzo dell'opera il riferire qui testualmente avanti tutto le relative disposizioni emanate a tal uopo dal patrio Legislatore.

ARTICOLO 27

« Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle Leggi anteriori, anche in ciò che riguarda la revocabilità, la risoluzione, o la riduzione di esse.

» Se la quota legittima fissata dal nuovo Codice è minore di quella stabilita dalle Leggi anteriori, la riduzione ha soltanto luogo a norma dello stesso Codice.

ARTICOLO 28.

« Le donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del nuovo Codice dice sono soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite »

Dunque - *punto primo*. Qualunque donazione fatta a discendenti non meno che ad estranei, e divenuta perfetta sotto l'impero di Leggi anteriori, non può andare soggetta a riduzione per qualsiasi pretesto o causa, se

non in quanto essa sia veramente riducibile a norma delle Leggi stesse. - Una siffatta disposizione altro non è che un omaggio reso a quel grande ed universalissimo principio, scritto anche nel 2° degli articoli preliminari al Codice Civile, vale a dire che la Legge non ha mai effetto retroattivo e non dispone fuorchè pel tempo avvenire. Egli è ben facile comprendere, che se le nuove Leggi avessero dato mano a gettare il soquadro nelle posizioni giuridiche già stabilite sotto l'egida di Leggi anteriori, si sarebbe sconvolto tutto uno stato di cose preesistente, si sarebbe portata la falce sopra atti intrinsecamente perfetti, si sarebbero in una parola cancellati con un solo tratto di penna diritti acquisiti e già entrati a far parte del patrimonio altrui. - Fin da quando nell'antico Piemonte fu posto in attività il Codice Albertino, si ebbe ogni riguardo a ciò. Se prendiamo infatti sott'occhio le Regie Patenti del 6 dicembre 1837, che contengono le Disposizioni transitorie per l'attuazione del suddetto Codice, troviamo, che l'articolo 15 delle medesime disponeva in tal forma: « le donazioni tra vivi divenute perfette prima dell'osservanza del Codice saranno regolate dalle leggi anteriori, in ciò che riguarda la revocabilità o riduzione di esse ». Più tardi, allorchè sottrattesi le Romagne nel 1859 alla dominazione Pontificia venne poscia anche qui promulgato il Codice Albertino, la Legge 26 novembre 1860 regolatrice del passaggio dalla vecchia Legislazione alla nuova sancì egualmente nel suo articolo 10° la stessa disposizione in termini affatto identici. - Così da ultimo la transitoria del 1865. Anch'essa, ben lungi dal voler assoggettare a riduzione quelle donazioni perfette, che fossero intangibili a termini delle Leggi anteriori, sotto cui ebbero vita, non fece che riconoscere e confermare in questa parte i diritti acquisiti, colla sola differenza, che mentre le precedenti transitorie si esprimevano genericamente colla nuda parola *donazioni fra vivi*, invece l'ultima transitoria, per eliminare vieppiù ogni dubbio sul proposito, ampliò la formola, dicendo (come abbiamo testè veduto) *tutte le donazioni*. Or bene: la donazione universale fatta dal Signor Domenico Ghezze al figliuolo Emilio nel 1847 fu

ella *perfetta e irriducibile* a termini delle Leggi vigenti in quell'epoca? Se tale fu allora, tale manifestamente rimase anche in presenza del Codice Albertino: tale si è mantenuta sotto l'impero del Codice odierno, vigente il quale accadde il decesso del genitore donante. - Dicemmo più sopra, che la donazione in discorso venne regolarmente *insinuata* fin dal 22 settembre 1847, conforme era richiesto per la perfezione di simili atti dalle Leggi allora vigenti, e precisamente dal § 50 del Mutuproprio 10 novembre 1834. Dunque essa fu indubbiamente *perfetta*. - Ma fu del pari *irriducibile*; ed è agevol cosa a dimostrarlo. Chiunque sia versato nel Gins Pontificio, anzi nei primi elementi di esso, sa bene, che le femmine a termini del precitato Mutuproprio (§ 9 e seguenti) erano escluse dall'intestata eredità del padre in concorso dei propri fratelli e dei discendenti agnati da questi ultimi, consistendo l'unico loro diritto nel dover conseguire dal padre una dote *congrua*. Ora nel caso nostro egli è palese, che il Signor Domenico Ghezze, avendo prole maschile e femminile, rimaneva sdebitato da ogni obbligo suo verso le figlie, quando aveva loro assegnato una congrua dote; com'è parimente palese, che la donazione fatta al figlio soltanto allora avrebbe potuto attaccarsi dalle sorelle, quando fosse riuscito a queste di mostrarla inofficiosa ed eccessiva, tale cioè che ledesse le loro ragioni di congrua dote. Ma invece abbiamo veduto più sopra in narrativa, che le tre sorelle Ghezze conseguirono ciascuna dal padre una dote non solamente proporzionata alle forze del suo patrimonio, ma superiore eziandio alla misura della quota legittima, se vi avessero avuto diritto secondo le Leggi vigenti a quell'epoca. Lo Stato paterno rimase accertato sì dal giuramento dello stesso genitore, e sì dalle esplicite e formali ammissioni della Flaminia e dell'Adelaide col concorso de' rispettivi loro mariti. I parenti prossimiori delle dotate, il Giudice, ed anche un Consulente Legale (il cui voto era richiesto per le Leggi d'allora) riconobbero più che congrue le fatte assegnazioni. Con questa dote la Signora la Flaminia e Signora Adelaide si erano collocate in onesto coniugio con cittadini di egualissima condizione; e d'altronde il § 21 del mentovato Mutuproprio

Gregoriano statuiva « doversi sempre avere per congrua quella dote, colla quale le femmine si fossero onestamente collocate ». - D'altronde su questo punto le sorelle Ghezze non mossero mai nè muovono ora contestazione. Dunque la donazione fatta dal padre al Cav. Emilio non potrebbe andar soggetta a veruna riduzione secondo le Leggi Pontificie: essa era ed è *intangibile*, e tale si è conservata anche in seguito agli avvenuti cambiamenti di Legislazione. Questo rispetto, che le nuove Leggi hanno professato per la intangibilità di atti perfetti e di diritti acquisiti, giunge fino allo scrupolo. Leggasi l'*alinea* del sopracitato articolo 27 delle transitorie. Ivi si vedrà, che quando la *legittima* fissata dal nuovo Codice fosse *minore* per avventura di quella stabilita dalle Leggi antecedenti, la riduzione delle donazioni dee farsi in *quest'unico caso* a norma del Codice stesso. Per ben intendere una siffatta disposizione, bisogna supporre, che in alcuna delle molteplici Legislazioni preesistenti ne' vari Stati Italiani fosse stabilita a pro di questi o quegli aventi diritto alla legittima una quota *superiore* all'attuale. E questo esempio lo abbiamo nell'articolo 641 del Codice Parmense. La quota legittima dei figli era ivi di *due terzi*, quando i figli fossero in numero maggiore di *tre*, mentre oggi in qualunque caso essa è sempre della *metà* (art. 805 del vigente Codice Civile). Ebbene: mentre per una parte il riguardo verso le donazioni perfette sotto Leggi anteriori giunge fino al punto di derogare al principio che i diritti dei legittimari non si esplichino e non si commisurino fuorchè al momento in cui s'apre la successione, dall'altra parte, per conservare intatte il più possibile queste donazioni, si prescrive, che la riduzione di esse abbia luogo a norma dell'attual Codice nel caso che la legittima da esso fissata fosse *minore* di quella stabilita dalle Leggi anteriori! - Dopo ciò crediamo aver dimostrato ad esuberanza, che la donazione fatta al Cav. Emilio è assolutamente intangibile per qualunque maniera diretta o indiretta: se aggiungessimo nuovi argomenti, crederemmo di cagionar noia o di nuocere all'evidenza.

Rimane ora da trattare l'ultima parte della difesa, quella cioè che ri-

guarda il *conferimento* della donazione. L'articolo 28 della transitoria 30 novembre 1865 ordina, come abbiamo veduto, che le donazioni fatte *ai discendenti* prima dell'attuazione del Codice vadano soggette a collazione secondo le norme in esso stabilite. Questa disposizione, che non riscontrasi nelle antecedenti transitorie, e cioè nè in quella del 6 dicembre 1837, nè in quella del 26 novembre 1860, dev'essere stata ultimamente introdotta per dirimere qualche punto controverso, o per prevenire qualche dubbio: senza di che non si saprebbe spiegare la comparsa di un articolo, che mostra a prima vista di racchiudere in sè la cosa più naturale e più ovvia del mondo. Chi potrebbe infatti dubitare, che aprendosi una successione sotto l'impero del nuovo Codice, non debbano i figli conferirvi e *portar seco* quant'ebbero dal genitore anche sotto le precedenti Legislazioni? Ciò sembra armonizzare col principio che in materia di successioni si deve stare completamente alle Leggi vigenti all'epoca della loro apertura. Con tutto questo, si riconobbe la necessità di comprendere un tale articolo nella transitoria del 1865, per tôrre di mezzo un'incertezza, e molto più per mettere termine ad una questione lungamente discussa, in una maniera che fosse consona al mutato sistema di Legislazione. — Diremo prima del dubbio, cui volle antivenirsi coll'articolo 28; e qui tocchiamo cosa non mai detta innanzi ad ora. — Fu sancito in quell'articolo, che le donazioni *ai discendenti* fatte prima dell'attuazione del nuovo Codice dovessero conferirsi. *Atqui* è principio notissimo di logica e di diritto, che *inclusio unius est exclusio alterius*. Il che vuol dire, che le donazioni fatte *ad estranei* prima della stessa attuazione non si vollero soggette a conferimento. — Ma com'è pur possibile il dubitarne? Il dubbio poteva sorgere facilmente, ove si consideri, che l'art. 762 del Codice pel Regno delle Due Sicilie imponeva l'obbligo del conferimento *a qualsivoglia erede*, sia *discendente* e sia *estraneo*, in favore dei propri coeredi, mentre in altri de' Codici preesistenti negli Stati Italiani (il Parmense, a cagion d'esempio, all'art. 939) il conferimento era imposto, come lo è oggidì, *ai soli eredi in linea discendentale*. Or dunque parve cosa molto con-

veniente, se non vogliamo dire indispensabile, lo specificare nella Legge transitoria, che l'obbligo del conferimento secondo il nuovo Codice incombesse *ai soli figli e discendenti*: senza di che, quantunque si trattasse di un tema che non poteva regolarsi fuorchè in base delle Leggi vigenti al tempo dell'aperta successione, sarebbe sorto tuttavia in moltissimi casi nelle Province Napolitane un ragionevole dubbio se cioè le donazioni fatte ad estranei in precedenza al nuovo Codice dovessero o no conferirsi, essendo in esse implicito per legge l'obbligo del conferimento. E la transitoria, dicendo che dovessero conferirsi le donazioni fatte *ai soli discendenti*, venne altresì a dire per opposto, che quelle *ad estranei* rimanevano con ciò esenti dal conferimento, salvo (ben inteso) che l'obbligo del conferimento fosse stato dal donante imposto al donatario in termini ben chiari ed espliciti. — Questa distinzione spiega in un modo assai plausibile la comparsa nell'ultima Legge transitoria di quell'articolo 28, di cui si cerca indarno la più piccola traccia nelle precedenti transitorie del 1837 e del 1860.

Ed appunto il non trovarsene verun motto in queste due transitorie aveva dato luogo a una contestazione acerrima nella Giurisprudenza Subalpina. Si disputava insomma, se data una donazione *perfetta e irriducibile* a termini delle Leggi anteriori, dovesse il figliuolo donatario ritenerla come avulsa dal patrimonio del donante, in guisa di poter venire (non ostante la medesima) a condividere colle sorelle legittimarie l'effettiva sostanza lasciata dal defunto all'epoca di sua morte; oppure invece se il donatario, venendo alla successione paterna, dovesse cominciare dall'imputarvi fittiziamente quanto egli aveva ricevuto *inter vivos*, compensandolo colle proprie ragioni successorie sulla sostanza effettiva del genitore defunto. In una parola, nel primo sistema il figlio era sempre ammesso di venir a partecipare nella eredità paterna: nel secondo, gli si poneva bensì un ostacolo di poter pretendere alcun che in danno degli altri, ma giammai però gli si addossava in niun caso l'obbligo di dover restituire: ciò che sarebbe stato contrario al proclamato principio della *irriducibilità*. Quest'ultimo sistema (che a noi

sembra, per vero dire, il più equo e ragionevole) ha in suo favore una lunghissima serie di decisioni di Corti d' Appello: l'altro viceversa fu ribadito più e più volte dalla Corte Suprema. Pare impossibile il vedere con quanta insistenza le Corti d' Appello tenessero ferma la massima da loro adottata, anche in onta ai contrari verdetti della Cassazione. La più pertinace di tutte fu la Corte di Casale, che ha su questa materia un numero abbastanza notevole di decisioni, tutte però riprovate costantemente dalla Corte Suprema. Laonde era da un lato un continuo giudicare in un senso, ed un continuo cassare dall'altro, come rilevasi dalle molte decisioni che indichiamo a piè di pagina (1). L'altalena durò per lunghi anni, fino a che avendo la Cassazione di Torino nel 12 aprile 1872 cassata una sentenza di Casale del 22 luglio 1871 in causa Sabato-Sacerdote-Ruben-Luria, e rinviata la causa stessa alla Corte d' Appello di Torino, questa con sua sentenza 1° agosto 1872 pose fine ad ogni dissenso, adottando il sistema della Cassazione. — Per riassumere in poche parole ambedue i sistemi, diremo, che le Corti d' Appello nelle loro decisioni consideravano, che la disposizione della transitoria del 1837, riflettendo solamente la revocabilità e la riduzione delle donazioni, lasciava sussistere le regole tracciate nel Codice Civile per la composizione della massa e pel calcolo della legittima, e che conseguentemente non poteva essere di ostacolo a che si riunissero alla massa come *per finzione* i beni do-

(1) Decisioni di Corti d' Appello: Genova 14 giugno 1839, Nizza 7 Settembre 1841 e 13 aprile 1850, Genova 25 maggio 1852, Torino 11 marzo 1854, Casale 4 Febbraio 1858, Genova 30 Luglio 1858, Casale 4 gennaio 1864, 5 giugno 1869, e 27 luglio 1871.

Decisioni della Cassazione di Torino: quattro in data 14 Maggio 1855, una del 15 aprile 1855, altra del 28 aprile 1858, altra del 25 Maggio 1859, altra del 20 marzo 1871, altra del 12 aprile 1872.

Vedasi — *Giur. della Corte di Casale*, II, 98, *Temi Casal.* II. 213. — *La Giurisprudenza* anno VIII, N. 25, anno IX, N. 24 e 44. — *Bettini*, Volume 2, p. 2, col. 444 e segg., Volume 23, p. 1, col. 353 e segg.

nati ad un figlio maschio, acciò le femmine ed i loro discendenti potessero poi sui beni rimasti liberi nella eredità conseguire, se non la legittima, almeno una porzione dei medesimi beni più corrispondente per approssimazione alla quota, che sarebbe loro stata dovuta ove le donazioni fossero riducibili. — Invece la Cassazione, in omaggio al *summum jus*, escludeva costantemente le femmine dal diritto di far valere l'azione di legittima su beni stati stralciati dal patrimonio paterno in forza di donazione perfetta prima della pubblicazione del Codice Albertino, giudicando, che la femmina maritata e dotata al tempo della donazione dovesse rispettarla, e che come per essa non v'era diritto di collazione reale, così non potesse esservi neppure di collazione fittizia, giacchè con questa s'imponessa al donatario una riduzione, che poteva dirsi indiretta, ma che era pur sempre riduzione, calcolando in suo pregiudizio quanto in forza di legge anteriore era già irrevocabilmente avulso dal patrimonio del donante. Soggiungevasi oltre ciò, che la riunione anche solo fittizia della donazione alla massa ereditaria ledessa lo scopo della Legge transitoria, che aveva voluto sottrarre le donazioni anteriori ad ogni effetto del nuovo Codice, lasciandole intatte ed illese, come lo erano al tempo della Legge che le governava. Insomma, nei concetti della Corte Suprema, tali donazioni non erano soggette neppure a collazione fittizia onde determinare e integrare la quota disponibile e l'importo della legittima dovuta alle sorelle.

Or bene, con una siffatta divergenza, e (per così dire) con due correnti opposte di giudicati, che cosa aveva fatto intanto il Legislatore nell'emanare la Legge transitoria del 1865 per l'attuazione del nuovo Codice? Animato da principii più liberali, egli tagliò il nodo Gordiano, adottando esplicitamente per l'avvenire il sistema delle Corti d'Appello, e respingendo quello della Corte Suprema; ossia nell'atto stesso che all'articolo 27 proclamava la irriducibilità di **tutte le donazioni** che fossero già irriducibili a termini delle Leggi anteriori, assoggettava nell'art. 28 a collazione le

donazioni fatte ai discendenti prima dell'attuazione del Codice. Il Legislatore non poteva con ciò disconoscere la irriducibilità di tali donazioni, che egli proclamava con una formola tanto generica e comprensiva, ampliando anzi la dicitura delle precedenti transitorie: soltanto volle che la donazione anteriore, tuttochè irriducibile, dovesse dal figliuolo donatario compensarsi ne' suoi diritti successorii sulla sostanza effettiva: volle in una parola che potesse essergli di ostacolo al prendere, non mai che importasse un obbligo di dare. Ed oggi come potrebbe la cosa essere altrimenti? Come si concilierebbe l'antinomia palese, che sorge nel dichiarare da una parte *irriducibili* tutte le donazioni che tali addivennero in forza delle Leggi anteriori, e nel ridurle poi d'altra parte indirettamente per un effetto del conferimento? Questo non è nè può essere lo scopo del conferimento: non lo è mai secondo i concetti, che abbiamo esposto sul principio della nostra difesa, e che a parer nostro sono inconfutabili: lo sarebbe poi tanto menò nella specie concreta in presenza di un articolo esplicito qual è il 27, che volle sottrarre le donazioni anteriori e perfette ad ogni influenza della novella Legislazione.

Segue da ciò, che avendo il Cav. Emilio Ghezze dichiarato in primo grado di abbandonare alle parti avversarie le due terze parti degli Sc. 5000 (L. 26,600) patrimonio effettivo lasciato dal comun genitore, ogni pretesto le pretesto per procedere ora alla formazione dello Stato ereditario svanisce. Imperocchè, ammonti a quanto si voglia lo Stato così fittiziamente ricomposto, i diritti successorii delle due sorelle Adelaide e Flaminia Ghezze, e per quest'ultima de' suoi eredi mediati, non potrebbero giammai in veruna ipotesi sorpassare il limite dei due terzi del patrimonio lasciato effettivamente dal padre. Al di là di questo limite s'incontra sempre l'insuperabile barriera dell'*intangibilità* della donazione fatta legittimamente dal padre al figliuolo suo.

Dalle cose fin qui esposte emerge la insussistenza delle contrarie pretese, e la piena giustizia della sentenza appellata. Oggi si muove guerra a quelle sostanze, che il Cav. Ghezze con infaticabile attività ha accumu-

late in lungo volgere d'anni, massime nel suo commercio di Banca. Se il genitore gli aveva prestato l'egida del proprio nome onde accreditarlo in faccia ai terzi, non è men vero che il preteso valore della Ditta donata, il preteso aumento derivato ad essa per l'opera del genitore, oltre al non alterare di un punto i termini essenziali della odierna quistione, è in sè una utopia, un sogno. Noi portiamo ferma fiducia, che la Eccellentissima Corte, riconosciuta l'aggiustatezza della tesi fondamentale che il Tribunale di Ravenna ebbe dinanzi agli occhi, eviterà d'entrare in dettagli, che tornerebbero pur sempre in ultimo favorevoli al nostro Cliente, ma che fuorvierebbero tuttavia per avventura la quistione da quella semplicità che le è insita, e che giova singolarmente a farla risolvere secondo i più veri dettami di Legge e di giustizia.

Nullameno ci piace di fare una ipotesi, per quanto essa appaia impossibile e strana. L'articolo 27 non sia scritto per le donazioni fatte a discendenti: il conferimento abbia pure quel significato, che vi attribuisce la Parte avversa. Si tratta di non più che un'ipotesi, e di tale ipotesi cui niuna ragione raccomanda.

Poichè dunque l'articolo 28 della transitoria si riferisce alle norme stabilite dal Codice per la collazione, egli è fuori di dubbio, che secondo l'articolo 1002 un figlio dispensato dall'obbligo di conferire può tuttavia ritener la donazione fino alla concorrenza della quota disponibile: l'eccedente soltanto è soggetto a conferimento.

Nel caso nostro chi potrebbe negare la espressa dispensa del conferire? Rileggasi l'atto di donazione, e si risalga col pensiero all'epoca in cui esso venne compiuto. Ogni clausola di quell'atto, l'ordine stesso delle idee in cui versava necessariamente il donante, respingono da sè come cosa contraddittoria il concetto, che il figlio donatario possa essere tenuto a conferire. Rileggasi anche il testamento del signor Domenico Ghezze; e qui pure si vedrà che la dispensa sgorga dalle intime viscere dell'atto. Non dice forse il padre, richiamando la universal donazione fatta al Cav. Emilio,

„ mi riservai unicamente di disporre con atto di ultima volontà di Sc. 5000 „? Non ripete che questa è l'unica sostanza, della quale egli può disporre, „ restandomi pertanto unicamente a disporre di quella sostanza „? Non chiama infine eredi di questa sostanza i propri figli in eguali porzioni, « li » lascio eredi nella medesima sostanza di Sc. 5000 in parti eguali? » Dunque è impossibil cosa ammettere che il padre volesse un conferimento della donazione da parte del figlio.

Come sostiene pertanto il nostro egregio Contraddittore, che il Cavalier Ghezze sia tenuto a conferire « tutto quanto s'ebbe dal genitore », per dividere poi il tutto in parti eguali colle sorelle? « Niuna dispensa (egli » scrive) fece Domenico Ghezze dall'obbligo di collazione, quando donò: » come niuna dispensa egli fece nel suo testamento del 1.º ottobre 1867 ». — Se il Difensore contrario vuol dire che l'atto di donazione e il testamento non contengono clausole necessariamente includenti l'idea di dispensa da conferimento qualsiasi, egli erra nel fatto e nella interpretazione: basta, a persuadersene, il leggere con calma quegli atti. Se poi crede, che per aversi un'espressa dispensa si richiegga una specie di formola sacramentale, allora egli erra eziandio in diritto. Vedasi il Marcadé all'art. 483 Cod. Nap., ed il Demolombe *des Successions* tom. 4 num. 232 e 241. « L'on peut poser » comme règle qu'il suffit pour cela que l'ensemble des clauses de l'acte, » ou la nature de la disposition d'où l'on veut faire résulter le préciput, » soit inconciliable avec l'obligation du rapport; de telle sorte que les clauses de l'acte ou la disposition particulière ne pourraient pas être exécutées de la manière dont le disposant a entendu qu'elles le fussent, si le » rapport était exigé ».

Veda adunque la Parte contraria, che anche nella inammissibile ipotesi che abbiamo figurato, tutta la quota disponibile appartenerebbe pur sempre al Cav. Ghezze: il solo eccedente sarebbe soggetto a collazione.

E quali mai sarebbero in tal caso gli elementi da prendersi a calcolo? Noi sappiamo già dagli Stati affermati dal padre con solenne giuramento

quale fosse l'entità di quella universal donazione. Scudi 32,437. 08, ivi comprese le doti e gli scudi 5000 che il padre si riservò per testare. Il reale importo adunque di quella donazione fu incirca di scudi 18,000. Ora le sorelle, fra dote e riparto degli scudi 5000 in tre porzioni, avrebbero appunto assai più di quanto corrisponde in ragione di legittima allo Stato di scudi 32,000. Che cercano esse adunque? — Nè ci sfugge che l'avversario non presta fede agli Stati redatti e giurati dal padre, a quegli Stati, di cui le figlie in concorso de' loro sposi riconobbero la esattezza e verità. Non ci sfugge eziandio, che la Parte avversa fa molto assegnamento sul valore da attribuirsi alla Ditta, che si dichiarò compresa nella donazione. Basta però il considerare, che una volta donati tutti i capitali, la continuazione del nome della Ditta non aveva in sè un valore apprezzabile: tanto più che ciò si pattuiva unicamente per onore del nome e in rapporto ai terzi, assumendosi dal figlio la più ampia obbligazione di tenere rilevato ed indenne da qualsivoglia responsabilità il padre non più proprietario ma semplice fideiussore. — Infine si fa un grandissimo assegnamento sui guadagni del Cav. Ghezzo dal 1847 al 1874 per far salire a ingente cifra ciò che si vorrebbe comprendere nel mal vagheggiato conferimento. Non vi è (crediamo) Autorità giudiziaria, la quale potesse costringere un donatario a conferire quanto a lui poterono fruttare le cose donate. L'art. 1013 è pure nella serie di quelli che trattano del conferimento. — Ma bastino oggimai le cose dette su questa stranissima ipotesi.

Per noi resta sempre insuperabile la tesi principale, e quindi concludiamo nell'interesse dell'appellato:

Confermarsi appieno l'appellata sentenza 28 giugno 1875 del Tribunale Civile di Ravenna, colla condanna degli appellanti anche in tutte le spese di secondo grado. — Bologna 19 aprile 1877.

Avv. GIUSEPPE CENERI

Dott. UGO BURNAZZI, Estensore

Avv. RUSMILDO BARBETTI, Procuratore

Bologna 1877. Stab. Tip. Succ. Monti.



77

M. S. S. Avvocato
Giuseppe Venturini

34

CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

CAUSA

BUSI contro QUATTROFRATI BIAVATI

MEMORIA

pel ricorrente

GIUSEPPE BUSI

999